

Manovra Monti (D.L. 201/2011): istituita l'autorità garante nel settore dei trasporti

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Uno dei punti più rilevanti del capitolo delle liberalizzazioni affrontato dalla Manovra Monti riguarda il settore dei trasporti, ferroviari, aerei e marittimi. L'art. 37 del D.L. 201/2011 ha incaricato, infatti, il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, uno o più regolamenti contenenti le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione del settore. In tale contesto viene prescritta l'individuazione, tra quelle attualmente esistenti, di un'Authority deputata a sovrintendere sulla deregulation dei trasporti e a garantire l'effettiva apertura alla concorrenza del settore in questione. L'obiettivo è non solo quello di migliorare, in favore degli utenti, le condizioni di offerta e la qualità dei servizi, ma anche quello di evitare le infrazioni comunitarie cui è incorsa l'Italia per il non corretto recepimento delle direttive di settore. E' ultima infatti la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per la violazione delle direttive sulla libera concorrenza conseguenti alla mancata istituzione di un'Authority di regolazione del servizio dei trasporti.

La previsione di un'Autorità nazionale di regolazione, soprattutto nell'ambito dei servizi di interesse economico generale, si giustifica in vista dello scopo di garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di una sana competizione. Tali Autorità si caratterizzano quali organizzazioni a carattere amministrativo, dotate del potere di auto-regolarsi, necessario per garantire la loro indipendenza dal Governo (al quale non sono subordinate, né politicamente né gerarchicamente), e del potere di emanare regole di settore alle quali sono tenuti ad uniformarsi tutti gli operatori attivi nel mercato di riferimento. In considerazione di tali loro caratteristiche, esse sono istituite in settori di particolare rilevanza, al fine di garantire la tutela dei diritti dei cittadini nel rispetto delle regole del libero mercato.

Si impone, pertanto, in concomitanza con il processo di liberalizzazione del settore dei trasporti, la istituzione di un'Autorità di garanzia che, secondo le indicazioni del legislatore, deve essere individuata non in nuovo organismo ma in uno già esistente. Detta Autorità avrà le seguenti funzioni:

- a) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;
- b) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi;
- c) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
- d) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare;
- e) svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, se sospetti possibili violazioni della

regolazione medesima;

f) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

g) valutare i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

h) favorire l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato dell'impresa interessata.

Si precisa, infine, che l'Autorità di regolazione deve rendere pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferire annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

È auspicabile, a questo punto, che si provveda nei termini prescritti ad individuare un soggetto regolatore indipendente che realizzi la liberalizzazione del settore e consenta all'Italia di fornire una risposta alla procedura di infrazione attualmente pendente in sede europea. (Anna Costagliola)

<https://www.diritto.it/manovra-monti-d-l-2012011-istituata-l-autorita-garante-nel-settore-dei-trasporti/>